



Istituto Comprensivo Statale  
"Lavello 1"



Prot. n. 5972 – C/1

Lavello, 05 dicembre 2017

**A tutto il Personale**

**CIRCOLARE N. 31**

**OGGETTO : Polo unico per le visite fiscali.**

Si comunica che a decorrere dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore le norme che istituiscono il Polo unico per le visite fiscali, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio, dallo stesso Polo.

Il lavoratore assente per malattia è sottoposto al controllo dell'INPS sia per verificare lo stato di salute che per la verifica all'osservanza delle regole sugli obblighi di reperibilità durante la malattia. A tal fine, si ricorda che **il mancato rispetto delle regole, relative all'orario delle visite mediche, comporta delle sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità di malattia fino al licenziamento nei casi più gravi e recidivi.** I controlli possono avvenire tutti i giorni della settimana compresi i festivi e con possibilità per i medici dell'INPS di condurre anche accertamenti ripetuti, **nelle fasce orarie 09.00-13.00 /15.00-18.00.**

Una volta effettuate le Visite fiscali, l'Inps metterà a disposizione del datore di lavoro l'esito dei verbali mediante i servizi telematici. Il dipendente è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (per accertamenti e terapie), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, che provvederà ad avvisare l'INPS. Si ricorda che sono considerati dalla giurisprudenza assenza ingiustificata alla visita di controllo INPS anche le seguenti casistiche : non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi; mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono; non funzionamento del citofono o del campanello; mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità; espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

**In caso di assenza per malattia il comportamento del dipendente deve essere improntato al rispetto del dovere di diligenza.**

Secondo la Corte di Cassazione il dovere di diligenza consiste appunto : nel comunicare tempestivamente l'assenza; nel consentire alla scuola di provvedere alla sostituzione; nel consentire l'effettuazione della visita di controllo; nel garantire la reperibilità al domicilio.

**Il Dirigente Scolastico  
Prof. Claudio MARTINO**

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93*